

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2018, n. 3

Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992.
(GU n.37 del 29-9-2018)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione del titolo della legge provinciale 13 febbraio 1992, n.
8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

1. Il titolo della legge provinciale sul volontariato 1992 e'
sostituito dal seguente: «Valorizzazione e riconoscimento del
volontariato».

Art. 2

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge provinciale
sul volontariato 1992

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 e'
inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Banca dati informatica del volontariato). - 1. Per
facilitare la conoscenza delle risorse del volontariato e in
particolare l'accesso dei soggetti pubblici e privati alle
informazioni riguardanti l'esistenza, gli ambiti di operativita', le
necessita' e le disponibilita' di sedi e attrezzature delle realta'
di volontariato operanti sul territorio provinciale, presso la
struttura provinciale competente in materia di volontariato, e'
istituita la banca dati informatica del volontariato della Provincia
di Trento.

2. La Provincia provvede alla realizzazione e alla gestione della
banca dati, anche in collaborazione con gli organismi di secondo
livello rappresentati vi delle organizzazioni di volontariato o con
le fondazioni operanti in favore del volontariato.

3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie
locali, definisce con deliberazione:

a) le modalita' di gestione, aggiornamento e consultazione della
banca dati nonche' ogni altro elemento necessario per il suo
funzionamento;

b) i dati da inserire nella banca dati;

c) il raccordo con i sistemi informativi degli enti locali e con
la piattaforma prevista dall'art. 5-ter ed eventualmente con altri
sistemi informativi.

4. La banca dati informatica e' pubblica ed e' resa accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.

5. Gli enti locali comunicano alla provincia i dati di loro
competenza secondo le modalita' stabilite nella deliberazione
prevista dal comma 3.

6. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa

vigente in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 3
Inserimento dell'art. 5-ter nella legge provinciale
sul volontariato 1992

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale sul volontariato 1992 e' inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Piattaforma informatica del volontariato). - 1. Per facilitare alle realta' di volontariato operanti sul territorio provinciale l'accesso alle informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento della loro attivita' e per semplificare le relative procedure, la provincia, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato, costituisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, una piattaforma informatica alla quale aderiscono, in maniera graduale, i soggetti pubblici o privati competenti per i diversi procedimenti, stipulando appositi accordi.

2. La piattaforma informatica mette a disposizione le informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi previsti dal comma 1 ed e' volta a promuovere la gestione informatizzata, anche tramite percorsi guidati, dei relativi procedimenti, compresa la presentazione delle domande e delle comunicazioni nonche' il rilascio dei relativi provvedimenti da parte delle autorita' competenti.».

Art. 4
Disposizione finanziaria

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 di questa legge, stimata nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

2. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979).

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 marzo 2018

Il Presidente della Provincia: Rossi